

La Guardia di finanza aggiorna le istruzioni operative del 2008 alla luce della delega

Interpelli nell'occhio della Gdf

Nella verifica contano le indicazioni date dalle Entrate

DI FABRIZIO G. POGGIANI
E CRISTINA BARTELLI

La Guardia di finanza conserva la possibilità, in sede di verifica, di esaminare tutte le operazioni oggetto di interpello, a prescindere dalle recenti novità introdotte dal legislatore. Ma nelle verifiche, l'organo di controllo deve tenere conto delle indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, senza poter ulteriormente entrare nel merito.

Così il comando generale della Guardia di finanza che, con una specifica circolare (prot. 0383350/15) di ieri, è intervenuto, in seguito all'emanazione dei decreti attuativi della legge delega 23/2014, sulla nuova disciplina degli interpelli.

Il documento ricorda che il novellato art. 11, legge 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti) dispone, in via generale, la facoltà, per il contribuente, di ricorrere all'istituto dell'interpello, fatto salvo il mantenimento dell'obbligo limitatamente

all'interpello disapplicativo. Sul punto, nella circolare in commento, viene evidenziato che la risposta fornita dall'amministrazione finanziaria è vincolante per quest'ultima e che gli eventuali atti di accertamento, a contenuto impositivo, difforni dalle indicazioni fornite, sono da ritenere «nulli».

In attesa della predisposizione di un sistema di comunicazione con l'Agenzia delle entrate, destinato a far conoscere il contenuto degli interpelli, il comando prende atto delle nuove tipologie di interpello (ordinario, probatorio, anti abuso e disapplicativo) e, in via generale, della presenza di una mera facoltà di presentazione dell'istanza da parte del contribuente; resta obbligatorio, però, interpellare l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie, stante la necessità di contrastare gli atteggiamenti elusivi.

Di conseguenza, il documento cerca di coordinare i contenuti di una data e precedente circolare (1/2008 § 3.d) confermando che, per atti a contenu-

to impositivo e sanzionatorio, di cui al comma 3, dell'art. 11, legge 212/2000, devono intendersi anche gli atti finali della verifica e che gli organi di controllo possono esaminare tutte le operazioni che sono state oggetto di interpello, ma anche che la potestà di verifica non permette di formulare conclusioni o di assumere ulteriori iniziative istruttorie in contrasto con l'orientamento dell'amministrazione finanziaria, a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia acclarato nella risposta o si sia consolidato, per effetto del cosiddetto «silenzio-assenso».

Naturalmente, la citata preclusione opera sempre che, in sede di verifica, non emergano ulteriori elementi che alterino la situazione rappresentata dal contribuente in sede di presentazione dell'interpello.

Con riferimento alle nuove tipologie previste dal dlgs 156/2015, il comando prende atto che tutti i contribuenti sono legittimati, ancorché non residenti, alla presentazione dell'istanza, sempre che si fac-

cia riferimento a casi concreti e personali, con l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di rispondere in tempi stretti (90 o 120 giorni), decorsi i quali la soluzione prospettata dal contribuente diventa valida per effetto del cosiddetto «silenzio-assenso».

Si conferma l'inammissibilità delle istanze di interpello che hanno per oggetto situazioni per le quali risulta già avviata l'attività di controllo, alla data di presentazione della detta istanza, da interpretarsi in «senso ampio», comprendendo l'avvenuta presentazione delle istanze di rimborso o delle istanze di annullamento, anche parziale e in autotutela, nonché le attività di accertamento da parte dell'ente legittimato.

Con riferimento alla «formale conoscenza», il comando ritiene che la stessa sussista in tutti i casi che il contribuente abbia avuto contezza in modo certo come, per esempio, a seguito di una notifica o di consegna di un processo verbale di verifica o di constatazione o di altro atto con cui viene comunicato l'avvio di

un'attività di verifica.

Il comando, inoltre, prende atto che le nuove disposizioni prevedono la non impugnabilità delle risposte agli interpelli, fatto salvo per quelli disapplicativi che possono essere oggetto di ricorso, ma soltanto insieme all'atto impositivo emanato dall'ente impositore, nell'ipotesi in cui il contribuente non si sia allineato all'indicazione fornita.

Infine, si evidenzia che, in assenza di presentazione dell'istanza di interpello o di esito negativo alla proposta indicata, spetta al contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'applicazione di un regime speciale o per la disapplicazione di una norma, indicando separatamente nella dichiarazione dei redditi i componenti di reddito o gli ulteriori elementi essenziali che qualificano l'operazione eseguita.



La circolare
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

BREVI

Ha avuto luogo ieri a Roma, nella caserma «Piave» del comando generale, la cerimonia di avvicendamento, nella carica di comandante in seconda della Guardia di finanza, tra il generale di corpo d'armata Michele Adinolfi e il generale di corpo



d'armata Giorgio Toschi. Toschi, plurilaureato e titolare di Scuola polizia tributaria, nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi operativi e di stato maggiore di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l'attività della Guardia di finanza. Nel grado di generale di corpo d'armata ha retto il comando dei reparti speciali della Guardia di finanza e ricoperto la carica di ispettore per gli istituti di istruzione del corpo.

Entra in vigore dal 1° gennaio del 2016 il Metodo tariffario idrico 2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall'Autorità per

tariffe idriche. Con la delibera 664/2015/R/Idr, giunta al termine di un'ampia consultazione con tutti i soggetti interessati, l'Autorità per il secondo periodo regolatorio del sistema idrico integrato (Sii), di durata quadriennale, intende continuare, si legge in una nota, l'avviato percorso di sviluppo del settore attraverso una regolazione stabile e certa, elevando gli standard del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale della fornitura, nel rispetto di economicità, efficienza ed equilibrio economico finanziario nelle gestioni.

«Se si considera quanto espresso dal ministro dell'economia Padoa-Schioppa sulla mancanza di correlazione tra l'uso del contante e il fenomeno dell'evasione, e se l'intento da parte del governo vuole essere quello di favorire la fiducia di cittadini ed imprese, allora si fatica a comprendere la ragione per la quale il tetto per il pagamento in contanti mediante modello F24 cartaceo, da parte di soggetti non titolari di partita Iva, non sia stato anch'esso aumentato». Lo sostiene il presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel in merito al limite sull'uso del contante innalzato a 3 mila euro a partire dal 2016, previsto dalla legge di stabilità 2016.

PROVVEDIMENTO SULLO SPORTELLO CROSS BORDER RULING

Iva, chiarimenti condivisi tra stati

Aprì lo sportello dell'Agenzia dedicato al progetto Cross border ruling (Cbr), nato in seno al Forum sull'Iva della Commissione europea. Il punto di contatto nasce all'interno del settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate per fornire risposta al di fuori della procedura di interpello ai quesiti concernenti il trattamento Iva presentati da soggetti che intendono effettuare operazioni transnazionali complesse in uno o più stati membri aderenti al progetto pilota. L'interpretazione, una volta resa, ha il pregio di costituire un orientamento condiviso tra i paesi interessati dall'operazione. I quesiti vanno inviati tramite la casella di posta elettronica CBR@agenziaentrate.it, redatti in una lingua a scelta tra italiano e inglese e accompagnati da una traduzione nella lingua dei paesi interessati. Le regole di funzionamento sono state individuate dalle Entrate con un provvedimento diffuso ieri.

Operazioni transnazionali Iva nero su bianco

I soggetti passivi identificati a fini Iva in Italia che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli stati membri aderenti al progetto pilota possono presentare al punto di contatto un'istanza in relazione al trattamento Iva delle operazioni programmate. L'istanza, si legge in una nota dell'Agenzia, deve essere presentata nello stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Iva. Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri. È possibile presentare una richiesta di Cbr

solo se l'operazione o le operazioni programmate sono complesse e presentano un aspetto transnazionale (riguardano, cioè, uno o più stati membri partecipanti al progetto).

Le attività del punto di contatto

Una volta ricevuta l'istanza del contribuente, prosegue la nota, il punto di contatto avvierà le consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte al fine di trovare un'interpretazione comune della disciplina applicabile al caso prospettato. La presentazione della richiesta di Cbr comporta pertanto l'accettazione, da parte dell'istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli stati membri interessati dalla fattispecie. L'effettuazione delle consultazioni non garantisce che si possa arrivare a un Cbr condiviso dalle amministrazioni interessate; in ogni caso, le risposte fornite alle istanze di Cbr si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle entrate e non costituiscono attività di interpello.

Il Forum Iva della Commissione europea.

Il progetto pilota Cross border ruling, ricorda l'Agenzia, è stato avviato in ambito Ue il 1° giugno 2013 e dovrebbe concludersi il 30 settembre 2018. L'Italia ha perfezionato la sua adesione negli ultimi mesi del 2015. Al momento gli stati dell'Unione che hanno deciso di partecipare al progetto sono: Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

© Riproduzione riservata



Il testo del provvedimento sul sito www.italiaoggi.it/documenti